

I bonus Sud e Zes non sono cumulabili

DI BRUNO PAGAMICI

DS6901

Il credito d'imposta Zes e il bonus Mezzogiorno sono agevolazioni non cumulabili tra loro. Infatti, per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes) il relativo incentivo sotto forma di credito d'imposta costituisce un potenziamento ed ampliamento del bonus Mezzogiorno, anche se entrambe le agevolazioni mantengono, in quanto compatibile, la medesima disciplina di riferimento. È quanto si legge nella risposta all'interpello n. 94 del 17 aprile 2024 con riferimento agli investimenti 2023 in cui l'Agenzia delle entrate ha precisato che le predette misure non possono tra loro ritenersi cumulabili poiché non costituiscono due distinte agevolazioni fiscali ma rappresentano invece un'unica agevolazione, diversamente modulata, in relazione agli ambiti territoriali in cui gli investimenti presi in considerazione delle relative disposizioni sono effettuati. In altri termini, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative al credito d'imposta Zes e di quelle concernenti il bonus Mezzogiorno (rispettivamente, art. 5 del d.l. 91/2017 e art. 1, commi 98 e ss. della legge 208/2015), l'Agenzia delle entrate ha concluso che Credito d'imposta Zes non possa essere considerato un'agevolazione «ulteriore» rispetto al Bonus Mezzogiorno che a quest'ultimo si «aggiungerebbe» per i medesimi investimenti.

Il Bonus Mezzogiorno 2023. Il bonus (o credito d'imposta Mezzogiorno) in relazione agli investimenti effettuati nel corso del 2023 come evidenziato nell'istanza di interpello, il comma 98 della legge 208/2015 (modificato dalla legge 197/2022) stabilisce che alle imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise, fino al 31 dicembre 2023 è attribuito un credito d'imposta commisurato alla quota del costo complessivo dei beni nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 mln di euro per le piccole imprese, di 10 mln per le medie imprese e di 15 mln per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria,

si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni, il quale non comprende le spese di manutenzione.

Credito d'imposta Zes. Per quanto concerne il Credito d'imposta Zes (nella sua disciplina applicabile agli investimenti effettuati come nel caso della società istante nel corso del 2023), va innanzitutto ricordato che al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese in dette aree, per Zes si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purché presentino un nesso economico funzionale e che comprenda almeno un'area portuale. Per l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali le aziende già operative e quelle che si insedieranno nella Zes possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attività di sviluppo di impresa. In relazione agli investimenti effettuati nelle Zes, il credito d'imposta (di cui all'art. 1, commi 98 e ss. della legge 208/2015), è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2023 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Il credito di imposta è esteso all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

— © Riproduzione riservata — ■

